











Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

# **AVVISO PUBBLICO 1° Annualità Premio per la** manutenzione e il mancato reddito

Sottomisura 8.1.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento"

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Ufficio Foreste e Tutela del Territorio Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.europa.basilicata.it/feasr

 $\textbf{\textit{e-mail}}: ufficio. for este. tute la. territorio@cert.regione. basilicata. it$ 

twitter: @ruralbasilicata



# Sommario

1.	DEFINIZIONI	2
2.	OBIETTIVI	4
3.	AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE	4
4.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
5.	BENEFICIARI	6
6.	PREMI AMMISSIBILI	6
7.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	7
8.	MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
9.	AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	10
10. AMI	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO MINISTRATIVO	
11.	MOTIVI DI IRRICEVIBILITA' O DI ESCLUSIONE	11
12.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO - CONTROLLI E SANZIONI	11
13.	TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO	12
14.	TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI	12
15.	COMUNICAZIONI	13
16.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
17.	DISPOSIZIONI FINALI	14
18.	Allegati	14

### 1. **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- Autorità di Gestione (AdG PSR). Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art.66 del Reg. (CE) n.1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.
- **Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS)**. Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014-2020.
- Responsabile del Procedimento (RdP). Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.
- AGEA-OP. L'Organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art.7 del Reg. (CE) n.1306/2013.
- UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP –
   AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA OP non può delegare.
- Comitato di Sorveglianza (CdS). Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; formula proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art.49 del Reg. CE n.1303/2013 ed art.74 del Reg. CE n.1305/2013).
- Beneficiari. Il soggetto cui viene concesso ed erogato il contributo.
- Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM). L'art.62 del Reg.(CE) 1305/2013 stabilisce che tutte le Misure dello sviluppo rurale devono essere verificabili e controllabili. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore effettuano una valutazione ex ante ed una valutazione in itinere della verificabilità e controllabilità delle Misure inserite nel programma di sviluppo rurale. A tal fine l'amministrazione ha adottato il sistema informativo, predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (cosiddetto VCM), che consentirà anche la riduzione del tasso di errore.
- CAA. Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi Pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'art.3 bis del Decreto Legislativo n.165 del 27 maggio1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività previste nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e di pagamento.
- Fascicolo unico aziendale. E' costituito dalla raccolta della documentazione amministrativa relativa al beneficiario ed è conservato presso i CAA convenzionati con AGEA. La costituzione del fascicolo è obbligatoria, ai sensi del D.P.R. n.530/99. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento. Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n.445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- Codice Unico di Progetto (CUP). E' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico. La richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.
- **Fascicolo dell'operazione**. Fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo costituito per ogni domanda presentata. Il fascicolo contiene:
  - o La domanda di aiuto firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
  - Scheda CUP assegnato al progetto;
  - o Le eventuali domande di variante, cambio beneficiario, rinuncia, ecc.;

- I verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in situ, ecc.);
- La check-list dei controlli firmata dai responsabili delle diverse fasi del procedimento;
- Area protetta. Porzione di territorio sottoposta a tutela ai sensi della L. n.394/1991 e ss. mm. e ii., L.n.979/1982 e ss. mm. e ii., L.R. n.28/1994 e ss. mm. e ii., Dir. 92/43/CEE, Dir. 2009/147/CE, D.P.R. n.357/1992, D.P.R. n.357/1997.

#### 2. OBIETTIVI

Il presente Avviso definisce l'iter procedurale per la concessione del premio di manutenzione e quello di mancato reddito (se spettante) per i beneficiari che hanno realizzato gli impianti boschivi con finalità protettive finanziati con la sottomisura 8.1.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento", in attuazione al primo bando (ex DGR n. 996/2020 e s.m.i.) e conclusi (presentazione domanda di saldo) entro il 31/12/2023.

I beneficiari del secondo bando (ex DGR n. 464/2022 e s.m.i.), possono accedere al presente avviso qualora abbiano concluso l'impianto in anticipo rispetto al cronoprogramma, con presentazione della domanda di saldo entro il 31/12/2023.

#### 3. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica sugli impianti boschivi a finalità protettive realizzati e finanziati con il PSR Basilicata 14/22 sottomisura 8.1.1, attivata con i bandi di cui alla DGR n. 996/2020 e s.m.i. e alla DGR n. 464/2022 e s.m.i..

#### 4. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Reg. UE 17/12/2013, n. 1303/2013. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ Reg. UE 17/12/2013, n. 1305/2013. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ Reg. UE 17/12/2013, n. 1306/2013. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347);
- ✓ Reg. UE 18/12/2013, n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;
- ✓ Reg. UE 11/03/2014, n. 640/2014. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti

- nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (G.U.R.S. 20 giugno 2014, n. L 181);
- ✓ Reg. UE 25/06/2014, n. 702/2014 Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193);
- ✓ Reg. UE 11/03/2014, n. 807/2014. Regolamento delegato della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ Reg. UE 17/07/2014, n. 808/2014 Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ Reg. UE 17/07/2014, n. 809/2014. Regolamento di esecuzione della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L 227);
- ✓ Reg. (UE) 08/12/2020, n. 2008/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti;
- ✓ Reg. (UE) 2021/2115. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- ✓ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)
- ✓ Com (2013) 659 del 20.09.2013. Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale;
- ✓ Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014-2020 (PSR Basilicata 2014/2020) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2015) 8259 del 21/11/2015 e sua modifica di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione C(2023)5911 del 28/08/2023;
- ✓ **D.Lgs. 18/05/2001, n. 227.** "Orientamento e modernizzazione del settore foresta/le, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" (Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.);
- ✓ **D.Lgs. 10/11/2003, n. 386.** "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" (Gazz. Uff. 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.);
- ✓ **D.Lgs. 19/08/2005, n. 214.** "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" (Gazz. Uff. 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.);
- ✓ Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020. Documento disponibile su <u>Linee-guida-ammissibilità-spese-SR-2014-2020.pdf</u> (europa.basilicata.it) del 9.05.2019;
- ✓ **D.C.R. n.444 del 21/05/2013.** "Linee programmatiche del settore forestale della Regione Basilicata per il decennio 2013-2022";
- ✓ **D.M. n. 1868/2009.** "Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti";

- ✓ L.R n.42 del 10/11/1998. "Norme in materia forestale";
- ✓ L.R. n.11 del 26/05/2004. "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.. 42 del 10/11/1998";
- ✓ L.R. n. 13 del 22/02/2005. "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi";
- ✓ D.G.R. n.956 del 20/04/2000. "Norme per il taglio dei boschi in assenza di piani di assestamento";
- ✓ D.G.R. n.388 del 19/03/2007. "Misure transitorie di conservazione nelle Zone della Rete Natura 2000 della Regione Basilicata";
- ✓ **D.G.R. n.247 del 269/02/2008**. "D.Lgs. 10 novembre 2003, n.386: Individuazione ambiti di raccolta, criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione nella Regione Basilicata";
- ✓ **D.G.R. n. 928 del 8/09/2017 e ss.mm.ii.** Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2020 (FEASR) "Disposizioni attuative a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del DM 25 gennaio 2017 n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure connesse alla superficie e/o Animali".
- ✓ **D.G.R. n. 474 del 9/07/2020.** Disposizioni applicative del regime di condizionalità in Basilicata ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del D.M. 20 marzo 2020 n. 2588.
- ✓ **D.G.R. n. 538 del 7/09/2023.** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Basilicata. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 5911 del 28.08.2023 di approvazione delle modifiche al Programma (Versione 12.0).
- ✓ **D.G.R. n. 222 del 20/03/2024.** Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014-2022 "Disposizioni a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni per il mancato rispetto degli impegni ed obblighi previsti per la Sottomisura 8.1.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento", assunti per la corresponsione del mancato reddito e per la manutenzione degli impianti realizzati con la medesima sottomisura 8.1.1".

#### 5. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di aiuto/pagamento i **beneficiari privati**, così come individuati con le D.D. n. 223/2022 e 1429/2023 che abbiano realizzato impianti boschivi finanziati con i bandi sottomisura 8.1.1, su terreni agricoli e non agricoli di proprietà non pubblica.

Tali beneficiari potranno richiedere, oltre al premio annuale di manutenzione, anche il mancato reddito qualora l'impianto (o porzione di impianto) finanziato con la sottomisura 8.1.1. sia stato realizzato su aree che originariamente erano classificate come superfici agricole (seminativi e terreni a riposo).

I beneficiari di questo avviso sono esclusivamente coloro che hanno rilasciato domanda di pagamento a saldo entro il 31/12/2023.

#### 6. PREMI AMMISSIBILI

Il premio annuale per ettaro per la manutenzione ed eventuale mancato reddito agricolo sarà erogato in 12 annualità, con inizio dall'annualità successiva a quella del collaudo dell'impianto di imboschimento realizzato e finanziato a valere sulla sottomisura 8.1.1 del PSR Basilicata 14/22.

Il mancato reddito e la manutenzione sono fissati in funzione degli ettari ammessi e finanziati. Sono esclusi dal premio gli ettari di impianto, anche se effettivamente realizzati, eccedenti l'estensione massima ammessa in fase di sostegno.

Per i terreni non agricoli non sarà riconosciuto il premio ad ettaro per la copertura dei costi di mancato reddito agricolo.

Gli impianti o porzioni di impianto realizzati su terreni di proprietà pubblica non possono essere considerati superfici eleggibili per la richiesta dei premi di mancato reddito e/o di manutenzione.

Il mancato reddito e la manutenzione sono fissati in funzione degli ettari ammessi a finanziamento (superficie eleggibile a premio).

La superficie eleggibile a premio di mancato reddito è riferito all'area su cui è stato realizzato l'impianto che in origine era classificata come superficie agricola.

La superfice eleggibile a premio di annuale di manutenzione corrisponde all'effettiva superficie di proprietà privata su cui è stato realizzato l'impianto boschivo ammesso a finanziamento e su cui il beneficiario si è impegnato ad eseguire le cure di conservazione e manutenzione.

Il mancato reddito è riconosciuto esclusivamente alle imprese agricole iscritte<sup>1</sup> alla sezione speciale Imprese Agricole della Camera di Commercio.

PREMIO ANNUALE AD ETTARO PER I COSTI DI MANUTENZIONE SUPERFICI AGRICOLE		
Premio annuo per la manutenzione (max 12 anni)	266,00 €/ha/anno	
Premio annuo per la perdita di reddito (max 12 anni)	600,00 €/ha/anno	

PREMIO ANNUALE AD ETTARO PER I COSTI DI MANUTENZIONE SUPERFICI NON AGRICOLE		
Premio annuo per la manutenzione (max 12 anni)	266,00 €/ha/anno	

#### 1. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni.

Il premio annuale per gli interventi di manutenzione copre i costi di seguito elencati:

- a) risarcimento delle fallanze;
- b) operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita e conservazione dell'imboschimento;
- c) interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche.

#### 2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo fino a 12 anni.

Il premio annuale a copertura del mancato reddito agricolo compensa il mancato guadagno derivante dalla riconversione del terreno agricolo (seminativi compreso i terreni a riposo) a bosco.

#### 7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

#### 1. CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITA'

La domanda di aiuto/pagamento per la prima annualità di pagamento (conferma impegno) e per le annualità successive può essere proposta solo per le superfici effettivamente impiantate a bosco e finanziate con la sottomisura 8.1.1 del PSR Basilicata 14/22. E' da intendersi come superficie eleggibile quella effettivamente occupata dall'impianto, al netto di opere accessorie (tare, capezzagne, recinzioni, ecc.).

Il premio potrà richiedersi solo sulla superficie effettiva ammessa a finanziamento. L'eventuale superficie imboschita aggiuntiva (a carico del beneficiario) può essere inserita in domanda se originariamente prevista nel progetto iniziale. Tale superficie aggiuntiva, se assoggettata ai controlli SIGC di rispetto impegni ed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per coloro che hanno diritto alla esenzione devono allegare annualmente apposita dichiarazione sostitutiva dell'esenzione dalla quale si evincano le relative motivazioni.

obblighi, pur non generando ulteriore premialità, potrà essere utilizzata nel corso degli anni per eventuali compensazioni.

Per considerare la domanda ammissibile è necessario che siano verificati i seguenti requisiti:

- a. Requisiti generali delle superfici eleggibili:
  - i. essere di proprietà privata, indipendentemente dal titolo di conduzione del beneficiario;
  - ii. essere classificate con il codice 650 nel fascicolo aziendale del richiedente;
  - iii. coincidere con quelle in cui sono stati realizzati gli impianti per i quali è stato concesso il contributo;
  - iv. superficie del singolo impianto con dimensione pari o superiore ai requisiti minimi di estensione previsti nei rispettivi bandi;
  - v. superficie non superiore a quella ammessa a finanziamento nella fase di sostegno.
- b. Requisiti specifici delle superfici eleggibili per la richiesta del mancato reddito:
  - i. essere aree classificate come terreni agricoli in origine (seminativi compresi i terreni che erano classificati come terreni a riposo);
  - ii. essere condotte, al momento della domanda di sostegno, da imprenditori agricoli iscritti alla sezione speciale Imprese Agricole della Camera di Commercio<sup>2</sup>.

Le suddette condizioni oggettive di ammissibilità al sostegno devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e sono verificate sia al momento della presentazione della domanda (iniziale) di aiuto/pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità e pagamento a saldo).

#### 2. CONDIZIONI SOGGETTIVE DI AMMISSIBILITA'

Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno quelle di seguito elencate:

- a. Il richiedente deve essere sottoscrittore<sup>3</sup> del provvedimento di concessione dei benefici previsti per la realizzazione degli investimenti previsti per la Sottomisura 8.1.1. del PSR Basilicata 2014/2020;
- b. Il richiedente deve aver concluso l'investimento con il rilascio della domanda di pagamento a saldo dell'imboschimento nell'annualità precedente a quella in cui si richiede il pagamento dei premi:
- c. Il richiedente deve essere titolare del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. 173/98, del DPR n. 503 del 01.12.1999 e delle Circolari AGEA di riferimento.
- d. Il richiedente deve condurre le superfici su cui è stato realizzato l'impianto boschivo per la durata dell'impegno (anni 12 a partire dall'anno in cui è stata rilasciata la domanda iniziale di aiuto/pagamento per il riconoscimento e pagamento dei premi).

Le condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e sono verificate, sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi di istruttoria e quella di pagamento (anticipazione e saldo dell'annualità).

#### 8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### 1. MODALITA' E TIPOLOGIA

<sup>&</sup>lt;sup>2 2</sup>Per coloro che hanno diritto alla esenzione devono allegare annualmente apposita dichiarazione sostitutiva dell'esenzione dalla quale si evincano le relative motivazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> O essere stato autorizzato dal RdS al subentro al beneficio.

I soggetti richiedenti che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA) convenzionati ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

La domanda di aiuto/pagamento dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dell'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, <u>entro il 15 maggio 2024</u>, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo a seguito di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

Il beneficiario rimane responsabile della domanda e della correttezza delle informazioni trasmesse in quanto rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per gli anni successivi al primo la domanda di pagamento dovrà essere presentata a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione.

Qualora il beneficiario ometta di presentare una o più domande di conferma impegno nel corso delle 12 annualità, il ripristino dell'ammissibilità è vincolato alle condizioni riportate nella DGR n. 222 del 20.03.2024. Il Responsabile del procedimento sottoporrà a controllo in loco l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati. L'eventuale esito negativo del controllo determinerà la decadenza degli impegni assunti con l'applicazione delle sanzioni previste dalla DGR n. 222 del 20.03.2024. Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento il beneficiario è escluso dall'erogazione dei premi.

Ai sensi di quanto disposto da Agea nelle Istruzioni Operative n° 18 del 03 marzo 2023, alle quali si fa espresso rinvio per quanto non stabilito nel presente avviso, sono ammesse le tipologie di domanda di seguito elencate:

- a. Domanda iniziale;
- b. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014;
- c. Comunicazione di ritiro di domanda ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014 (ritiro totale/parziale);
- d. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

A tale riguardo la Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014, dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2024.

La eventuale Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali) ha quale scadenza il **2 ottobre 2024**.

E' ammessa la presentazione in ritardo della domanda ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014; tale ritardo non può essere superiore a 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto; in tal caso l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile è decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del 31 maggio 2024 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al <u>9 giugno 2024</u>.

Sono in ogni caso irricevibili le domande di modifica pervenute oltre il 9 giugno 2024.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla

parte di domanda non modificata e la sanzione per i giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

La Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) è irricevibile nei seguenti casi:

- a) avvenuto pagamento della domanda;
- b) presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- c) avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

#### 2.DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A corredo della domanda di cui al presente avviso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. Piano di Coltura e Conservazione (Allegato 1), solo per la PRIMA ANNUALITA';
- b. regolare esecuzione dei lavori previsti nel Piano di Coltura e Manutenzione;
- c. Shapefile degli imboschimenti collaudati;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'esenzione all'iscrizione alla sezione speciale Imprese Agricole della Camera di Commercio con relative motivazioni. (ove pertinente).

#### 9. AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Conclusa la fase di rilascio delle domande di aiuto/pagamento il Responsabile di Sottomisura provvede ad approvare l'elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ammissibili alla successiva fase dei controlli SIGC, amministrativi e in loco prodromici al pagamento dei premi.

Gli elenchi delle domande di aiuto/pagamento presentate, ammesse e non ammesse con motivazioni alla successiva fase d'istruttoria, saranno pubblicati a cura del Responsabile di Sottomisura, sul sito web della Regione Basilicata e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014/2022; tale pubblicazione ha valore di notifica.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda si provvederà all'invio ai soggetti interessati delle motivazioni ostative ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

La suddetta comunicazione sarà inviata all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

# 10.ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Con l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa la domanda di aiuto ha validità di domanda di pagamento e verrà sottoposta alla procedura amministrativa per la verifica delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso da parte dell'organismo pagatore AGEA.

L'istruttoria amministrativa delle domande prevede la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.

Gli esiti dell'istruttoria delle domande di pagamento saranno registrati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., consultabile tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o di parziale accoglimento della domanda di pagamento si provvederà all'invio dell'esito istruttorio ai soggetti interessati con l'indicazione dei motivi ostativi e delle modalità di presentazione di eventuale richiesta di riesame.

La disposizione di pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza applicazione di riduzioni o esclusionivale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii.).

Le suddette comunicazioni saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nel fascicolo elettronico.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili a mezzo pec al CAA mandatario, con valere di notifica all'interessato.

#### 11.MOTIVI DI IRRICEVIBILITA' O DI ESCLUSIONE

Sarà dichiara irricevibile la domanda presentata con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Sarà dichiarata non ammissibile la domanda presentata da soggetto non avente i requisiti richiesti dal presente avviso.

#### 12.IMPEGNI DEL BENEFICIARIO - CONTROLLI E SANZIONI

Con la presentazione della domanda il beneficiario, per 12 anni, è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati:

- a) Curare e proteggere la foresta per il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione mediante:
  - a. Comunicazione tempestiva e successivo risarcimento delle fallanze, se riscontate.
  - b. Rispetto del divieto dell'attività di pascolamento, se non nei casi espressamente autorizzati dal Responsabile di Sottomisura.
  - c. Esecuzione delle lavorazioni prevista nel Piano di coltura e conservazione.
- b) Vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso permanente. Il rispetto di quest'ultimo aspetto sarà garantito come segue:
  - a. Risarcimento delle fallanze con specie autorizzate e idonee.
  - b. Divieto di potature e innesti finalizzati alla produzione di frutto.
  - c) Mantenimento in esercizio per tutta la durata dell'impegno (12 anni dalla data di collaudo dell'impianto) del proprio indirizzo PEC, con obbligo di darne immediata comunicazione in caso di variazione.
  - d) Presentazione della domanda di conferma dell'impegno per tutte le annualità successive alla prima.
  - e) Assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, ivi compreso l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.

Per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla DGR n. 222 del 20.03.2024

Tutte le domande sono sottoposte a controlli amministrativi e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Ufficio UECA della Regione Basilicata e dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

#### 13.TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO

In caso di trasferimento parziale o totale dell'azienda ad altro soggetto (per cessione dell'azienda parziale o totale, affitto parziale o totale, ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda assume gli impegni ed obblighi del cedente per la durata residua.

Qualora il subentrante non risulti essere un imprenditore agricolo, anche se subentra in una domanda in cui vi è il diritto alla percezione per la quale spetterebbero il premio di manutenzione ed il premio di mancato reddito, quest'ultimo non potrà essere richiesto dal subentrante, mancando la specifica condizione di ammissibilità.

Nel caso in cui il subentrante assuma formalmente in capo a sé gli impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda non è tenuto a restituire le somme già percepite ed il subentrante diviene responsabile del rispetto degli impegni assunti per tutta la durata residua. In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Ove il subentrante non assuma formalmente (domanda SIAN di variante – cambio beneficiario) in capo a sé impegni ed obblighi del cedente, il beneficiario che ha ceduto parzialmente o totalmente l'azienda è tenuto a restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

In caso di successiva rinuncia da parte del subentrante rimarranno a suo carico tutti gli oneri conseguenti.

Il beneficiario è comunque tenuto a notificare formalmente le variazioni intervenute all'Amministrazione competente entro 10 giorni lavorativi dal perfezionamento della transazione.

Per quanto riguarda la responsabilità a fronte di irregolarità cui consegue la decadenza totale o parziale della domanda, con conseguenti recuperi di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva, si individuano le seguenti due situazioni:

- a) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto subentrante il medesimo è tenuto a restituire il contributo già erogato anche per il periodo antecedente al subentro;
- b) se l'inadempienza accertata in data successiva al subentro è imputabile al soggetto cedente il medesimo è tenuto a restituire il contributo erogato.

## 14.TRATTAMENTO DEI DATI, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ACCESSO AGLI ATTI

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si fa espresso rinvio a quanto disposto dal paragrafo 19 delle Istruzioni Operative n° 18 del 03 marzo 2023 dell'OP AGEA. I dati personali ed aziendali relativi al procedimento di cui al presente Avviso sono altresì oggetto di trattamento da parte della Regione Basilicata e dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, con modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Per le disposizioni in materia di consultazioni, partecipazione e chiusura del Procedimento Amministrativo si fa espresso rinvio a quanto disposto dai paragrafi 19, 20 e 21 delle Istruzioni Operative n. 18 dell'OP AGEA.

L'Accesso agli Atti è disciplinato dal paragrafo 22 delle Istruzioni Operative n. 18 dell'OP AGEA.

#### 15.COMUNICAZIONI

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1. Richiesta di recesso degli impegni assunti.
- 2. Comunicazione ai sensi dell'art. 3 Reg (UE) n. 2021/2116 relativa alle deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile del procedimento e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatta eccezione dei casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali riconosciute dall'autorità competente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 3 Reg. (UE) n. 2021/2116:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- c) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- d) il decesso del beneficiario;
- e) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario). Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa all'unità aziendale. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) il cessionario, entro il termine di 20 giorni consecutivi, informa il responsabile del procedimento (Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura) dell'avvenuta cessione;
- b) il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione;
- c) sono soddisfatte tutte le atre condizioni di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto;
- d) il cessionario rilascia la domanda di variante di cambio beneficiario e la trasmette al RdP.

#### **16.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile di misura è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio (dott.ssa Emilia Piemontese).

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il dirigente protempore dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (dott.ssa Patrizia Minardi)

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è necessario inoltrare gli eventuali quesiti al seguente indirizzo: piernicola.viggiano@regione.basilicata.it

#### 17.DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rimanda al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Basilicata", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, in quanto applicabili.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. L'accertamento di false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria quanto segue:

- 1. la revoca del finanziamento concesso;
- 2. l'immediato recupero delle somme eventualmente già corrisposte, maggiorate degli interessi legali;
- 3. l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie.

#### 18. Allegati

1. ALLEGATO A – Schema Piano di coltivazione e conservazione